



L'ASSEGNO DIVORZILE

EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZA



ART. 5, CO. 6, L. 898/1970

- Formulazione originaria: il giudice, per l'attribuzione dell'assegno, deve tener conto di:
 - “condizioni economiche dei coniugi”;
 - “ragioni della decisione”;
 - “contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi”.



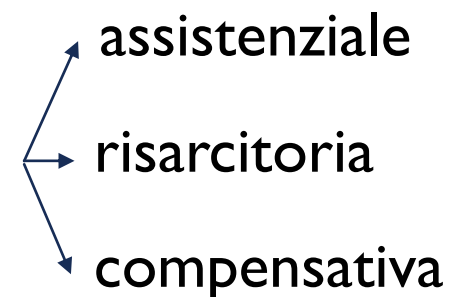
Contrasti nelle decisioni
della giurisprudenza di merito



Teoria della natura
composita dell'assegno



Critica: eccessiva discrezionalità del giudice



ART. 5, CO. 6, L. 898/1970

■ Versione originaria:

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.

■ Versione post l. 74/1987:

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

ART. 5, CO. 6, L. 898/1970

Post l. 74/1987: il legislatore ha inserito anche:

- il criterio della *durata del matrimonio*;
- il presupposto della *mancaanza di mezzi adeguati e della impossibilità oggettiva di procurarseli*

Natura eminentemente
assistenziale dell'assegno



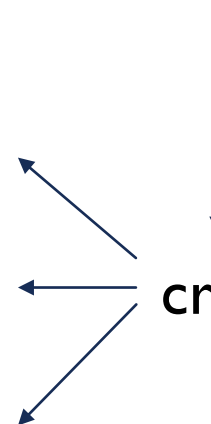
le eventuali funzioni compensative e risarcitorie rilevano
solo in sede di determinazione del *quantum*

condizioni economiche dei coniugi

ragioni della decisione

criteri

contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi



TENORE DI VITA O AUTOSUFFICIENZA



Spaccatura della
giurisprudenza

Inadeguatezza dei redditi propri
e assenza di mezzi adeguati



Cass. civ., sez. un., 29
novembre 1990, n. 11490
(prevale la tesi tradizionale)

Tenore di vita
(tesi tradizionale)
Cfr. Cass. Civ., sez. I, 17
marzo 1989, n. 1322

Autosufficienza
(tesi innovativa)
Cfr. Cass. Civ., sez. I, 2
marzo 1990, n. 1652

TENORE DI VITA O AUTOSUFFICIENZA

Ordinanza di rimessione n. 239/2013
del Tribunale di Firenze



Il dogma del tenore di vita è in
contrasto con gli art. 2, 3, e 29
Cost.



Corte Cost. 11/2015 – questione di legittimità costituzionale infondata:
Il tenore di vita rileva per determinare astrattamente il tetto massimo per la quantificazione dell'assegno, che dovrà, poi, essere bilanciato in concreto, con una valutazione del giudice caso per caso, con gli altri criteri indicati nel sesto comma dell'art. 5 l. 898/1970 che possono agire *“come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto [...] e che possono valere anche ad azzerarla”*.

TENORE DI VITA O AUTOSUFFICIENZA

- Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2017 n. 11504: il parametro del tenore di vita non è più attuale
- l'adeguatezza o meno dei mezzi e la possibilità di procurarsi deve essere rapportata al raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente
- l'autosufficienza è da valutarsi tenendo conto:
 - del possesso di redditi di ogni tipo
 - di cespiti patrimoniali immobiliare o mobiliari
 - del costo della vita nel luogo di dimora abituale
 - della capacità e possibilità concreta di lavoro a fronte dell'età, delle condizioni di salute, del mercato del lavoro, del sesso
 - della *“stabile disponibilità di una casa di abitazione”*.

PUNTI DEBOLI DI CASSAZIONE I 1504 DEL 2017

- Fondamento art. 23 Cost: La previsione della solidarietà post coniugale non può ricavarsi da questa norma posta garanzia delle prestazioni tributarie
- se successivamente al divorzio gli ex coniugi devono considerarsi persone singole come può predicarsi un dovere di solidarietà economica ?
- il principio di auto responsabilità può essere scisso dalla storia passata dell' individuo?
- Valorizzazione della funzione esclusivamente assistenziale dell' assegno divorzile
- mantenimento la struttura bifasica del giudizio sull' assegno divorzile

SEZIONI UNITE DELL' 11 LUGLIO 2018 NUMERO 18287

- 1) superamento della sola funzione assistenziale dell'assegno divorzile
- 2) adozione di una logica composita anche perequativa e compensativa
- 3) Abbandono della natura bifasica del giudizio sull' assegno: i criteri dell'art. 5 sono pariordinati
- 4) perdita di rilievo del riferimento al tenore di vita , iscritto nel più generale insieme dei criteri offerti dal dettato normativo
- 5) Fondamento costituzionale : art. 2, 3 e art. 29: libertà di autodeterminazione si deve conciliare con responsabilità

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO

Giudice



procede alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;

se risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, ne verifica le cause in base ai parametri dell'art. 5 c.VI, prima parte, L. 898/70

In particolare (funzione preminente) appura se quella sperequazione sia o meno conseguenza del contributo fornito dallo stesso richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.



ESEMPIO NEL CINEMA

RIFLESSI IN TEMA ISTRUTTORIO

- Significativo squilibrio va accertato valorizzando:
- I poteri istruttori officiosi del giudice -tradizionalmente circoscritti alla sfera relativa ai figli minori- anche al tema dell'assegno divorzile e in particolare Art. 5 comma 9: indagini a mezzo della Polizia tributaria; Ctu patrimoniale
- Duty of disclosure delle parti: art. 4 comma 6 «al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate» (speculare art. 706, 3° comma, c.p.c) e art. 5 comma 9 «i coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al lo-ro patrimonio personale e comune
- Officializzazione di prassi giudiziarie volte a imporre sempre in limine litis alle parti una più ampia disclosure di carattere patrimoniale o rafforzando il contenuto del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza o volte mediante l'assunzione di informazioni di diversa natura (su redditi, patrimoni, tenore di vita) nello svolgimento dell'udienza (compilazione modulo Tr. Milano)
- Art. 155 sexies disp att cpc

SEGUE

- Art. 116 Il comma cpc «Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo»: Valorizzazione delle lacune nell'offerta del materiale istruttorio da parte delle parti
- Ricorso all'istituto delle presunzioni sia per sottolineare la nonna verosimiglianza del dato delle dichiarazioni dei redditi sia per inferire l' effettivo grado di condivisione di progetti desideri e intenzioni nella conduzione della vita matrimoniale (es dal fatto Che uno dei due coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita dei figli)
- Art. 115 e relevatio ab onere probandi

PROBLEMI ESEGETICI ULTERIORI: OVERRULING?

- Il mutamento di orientamento nell'interpretazione di una norma sostanziale ancorchè introdotto da una pronuncia delle Sezioni Unite non costituisce jus superveniens e non soggiace al principio dell'irretroattività della legge tanto da poter essere disatteso dal giudice del merito che intenda discostarsi dai principi ermeneutici fissati dal giudice di legittimità (cfr. da ultimo Cass. I 1178 del 2019) . Cass 21926/2019 (caso Berlusconi)
- In tema di assegno di divorzio, nelle ipotesi in cui risulti impugnata per cassazione una decisione resa sulla base del criterio individualistico dell'autosufficienza economica fissato dalla prima sezione nel 2017, il sopravvenuto pronunciamento delle Sezioni Unite del 2018 in materia di criteri di attribuzione e quantificazione dell'assegno, impone alla Suprema Corte di giudicare sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale, posto che il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l'operato del giudice di merito, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico. Cassazione civile, sez.VI - I, ordinanza 7 settembre 2020, n. 18548.

SEGUE. NEL GIUDIZIO EX ART. 9: CASS 5055/2021

- L'assegno divorzile ove richiesto per la prima volta nel giudizio di revisione, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, deve essere attribuito e quantificato applicando i parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della stessa legge, da valutare secondo il composito criterio, assistenziale, compensativo e perequativo, con eventuale prevalenza di una delle tre componenti rispetto alle altre. In particolare, la funzione assistenziale può assumere rilevanza preponderante a condizione che il sopravvenuto ed incolpevole peggioramento della situazione economica di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge con maggiori disponibilità economiche abbia in passato goduto di apporti significativi da parte di quello successivamente impoveritosi. (Nella specie La S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto all'ex coniuge un assegno divorzile, richiesto per la prima volta quindici anni dopo la pronuncia del divorzio, allegando il grave peggioramento delle sue condizioni economiche).

CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 20/01/2020, N.1119

- Il mutamento di natura e funzione dell'assegno divorzile, affermato dalle sezioni unite nella loro massima espressione nomofilattica, non costituisce di per sé solo "giustificato motivo" sopravvenuto ai fini dell'esperibilità della domanda di revisione dell'assegno ex art. 9 l. div., essendo pur sempre necessario un mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti, che il giudice della revisione dell'assegno dovrà accertare alla luce dei nuovi principi giurisprudenziali (nella specie, in un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 9 l. div., il ricorso per cassazione, proposto prima della pronuncia di sez. un. 18287/18, è stato dichiarato inammissibile in quanto fondato su fatti non sopravvenuti rispetto al provvedimento di cui era stata chiesta la modifica).

ACCORDI IN SEDE DI SEPARAZIONE

- Cassazione civile sez. I, 26/04/2021, n. 11012
- In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito - credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell'uno e a favore dell'altro da versarsi "vita natural durante", il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an dell'assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) "in occasione" della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare).

ASSEGNO DIVORZILE E NUOVA FAMIGLIA DI FATTO

- cass03/04/2015, n.6855
- L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.

SEGUE: FAMIGLIA DI FATTO ATTENUATA

- Cassazione civile sez.VI, 16/10/2020, n.22604
- L'ex moglie non ha diritto all'assegno divorzile se risulta provata la sua relazione stabile con un nuovo partner. (Nella fattispecie la Cassazione ha bocciato per vizio di motivazione la sentenza di merito che ha mantenuto a carico dell'ex marito l'assegno divorzile, nonostante l'esistenza di un rapporto sentimentale pluriennale e consolidato tra la donna e il suo nuovo partner, caratterizzato da ufficialità, con frequentazione quotidiana e periodi di piena ed effettiva convivenza. Per i giudici di merito tale relazione non poteva "per ciò solo dirsi connotata da quei caratteri continuità e stabilità" necessari per ipotizzare la creazione tra la donna e il suo partner di una nuova famiglia di fatto).

SEGUE: LA PRIMA SEZIONE CHIEDE L'INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE

- Cass 17/12/2020, n.28995
- Il principio di autoresponsabilità destinato a valere in materia per il nuovo orientamento di questa Corte di legittimità, compendiato nelle ragioni di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 18287 cit., non può escludere e per intero, il diritto all'assegno divorzile là dove il beneficiario abbia instaurato una stabile convivenza di fatto con un terzo.

VERIFICA DELL'ATTITUDINE DELL'EX CONIUGE AL LAVORO

- Cassazione civile sez.VI, 04/09/2020, n.18522
- In tema di diritto all'assegno divorzile, l'attitudine dell'ex coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata una effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già sulla base di mere valutazioni astratte e ipotetiche.